

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 156

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO I SENATORI

FRANCESCO ALBERTO COVELLO

per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio)

ANGELO DONATO

per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio)

BRUNO NAPOLI

per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 17 maggio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 17 maggio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Locri, 3 maggio 1993

PREMESSA

L'indagine in oggetto indicata fu originata da un esposto denuncia presentato dall'avv. Guido Mazzone (pag. 30 del fascicolo processuale) nei confronti del confinante della sua proprietà, sita in Mammola (RC), identificato nel pittore Nicodemo Spatari, in arte Nick.

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza permisero, in estrema sintesi, di accertare che il predetto, per il tramite di una fondazione con finalità artistiche, S. Barbara Art Foundation, di cui il medesimo è presidente, aveva posto in essere tutta una serie di condotte penalmente rilevanti così come dettagliatamente riportate nei capi d'imputazione a lui contestati nell'allegata ordinanza di arresti domiciliari emessa dal G.I.P. di Locri in data 12 febbraio 1992.

La complessità della vicenda è tale, che la sintesi rischia di non farla comprendere in modo chiaro, pertanto, per una completa visione dei fatti, si rimanda alla lettura delle informative di reato, redatte dal Comando Compagnia Guardia di Finanza di Locri, presentate in data 25 gennaio 1992 e 22 giugno 1992 che da ora in poi saranno indicate rispettivamente come I e II.

Lo Spatari, pittore rientrato in Calabria dopo i suoi trascorsi artistici nel nord Italia ed all'estero, sin dai primi anni '70 intraprese l'attività artistica in Mammola (RC), ruotante attorno al rudere di una chiesetta che secondo varie fonti tra cui lo stesso Spatari - vedi I da pag. 3 a pag. 4 - sarebbe di origine bizantina.

Attorno all'edificio, il predetto, con la collaborazione della moglie Maas Hiske Melina, gallerista olandese, iniziò la realizzazione, anche con la collaborazione di alcuni artisti suoi amici, di opere di arte moderna, e la ristrutturazione del rudere secondo un personale orientamento artistico del tutto svincolato dai criteri del restauro, tanto che, l'architetto Infranca,

inviato dal Consiglio Nazionale dei Beni Culturali e Artistici, in data 5 dicembre 1990, al fine di vagliare l'opportunità di un ulteriore intervento, da finanziarsi con denaro pubblico, si espresse testualmente così: «l'insediamento ecclesiastico si presenta nell'attuale già notevolmente rovinato dall'intervento voluto della fondazione».

L'attività di cui sopra si estrinsecò, in un primo momento per il tramite di un'associazione non riconosciuta, e poi, probabilmente a causa di nuove leggi regionali, che disponevano, quale requisito necessario alla fruizione di contributi, il riconoscimento della personalità giuridica, attraverso una fondazione.

Tutta l'attività in parola è costellata da violazioni di norme, sicchè la stessa si è costantemente posta al di fuori della legalità. In sostanza, così come ampiamente desumibile da I, l'attività dello Spatari si è sempre mossa al di fuori dei precetti civilistici, amministrativi, fiscali, tanto che i reati contestati rappresentano solo quella parte di illegalità per la quale sussistono sanzioni penali applicabili.

Comune denominatore di tutta la vicenda è la continua erogazione di pubblico denaro, da parte di varie istituzioni, al fine di sostenere l'attività personale dell'artista.

Lo Spatari, come evidenziato dalle risultanze delle indagini, ha posto in essere le condotte criminose solamente in quanto ha potuto contare sull'appoggio di vari referenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, referenti che di volta in volta hanno potuto beneficiare del ritorno di immagine derivante dal mecenatismo effettuato con denaro pubblico.

Ciò è desumibile da:

la fondazione ebbe riconosciuta, nel 1986, la personalità giuridica pur non avendo i prescritti requisiti (si veda I pag. 30);

sono stati sempre omessi i controlli, previsti dall'art. 24 del c.c., che individua l'Autorità preposta in quella regionale, i quali avrebbero facilmente evidenziato le gravi irregolarità individuabili nella gestione;

sono stati erogati contributi pure in presenza di situazioni giuridiche o di fatto, che non lo avrebbero permesso.

Per quanto attiene ai controlli, essi avrebbero permesso di riscontrare:

la falsità dei bilanci annualmente redatti dall'ente (a tal proposito si veda I da pag. 30 a pag. 34);

la omessa istituzione e tenuta delle scritture civilistiche e fiscali;

l'inesistenza di fatto degli organi interni;

la confusione del patrimonio della persona giuridica con quello dei fondatori (Maas e Spatari).

Altresì gli appoggi vantati dai due sono ampiamente desumibili dall'andamento dei finanziamenti pubblici generosamente accordati pur in assenza dei prescritti requisiti (a tal proposito vedi I da pag. 7 a pag. 26).

In relazione alla illecita concessione di contributi si osserva che:

la fondazione ha avuto quale costante e assolutamente predominante fonte di finanziamento i pubblici contributi, ciò in contrasto, tra l'altro, anche con il proprio atto costitutivo (a tal proposito vedi I pag. 50);

l'ente è stato finanziato a più riprese da assessorati regionali e da altre Istituzioni locali, secondo uno schema evolutivo che sarà di seguito evidenziato e che dimostra come vi fosse uno stretto raccordo fra la fondazione e la P.A. che permetteva di attingere a tutti quei capitoli di spesa ove fosse possibile (agricoltura, pubblica istruzione, forestazione, musei ecc.);

la predisposizione dei progetti da realizzare, è stata sempre effettuata in funzione dell'ottenimento di pubbliche contribuzioni che, come dimostrato a causa della inesistenza delle risorse proprie, sono andate, da sole, a coprire i costi delle iniziative e, talvolta, anche a far fronte al fabbisogno personale dei fondatori; ciò è stato ottenuto grazie:

al gonfiamento dei costi preventivati;

al mancato riscontro, a posteriori, dei costi effettivamente sostenuti;

dall'utilizzazione di fatture per operazioni in tutto od in parte inesistenti, nei casi in cui veniva prevista, in base alla norma che concedeva il contributo, la documentazione dei costi stessi (vedi I...).

L'evoluzione storica dei contributi ha visto, in un primo momento, quale maggiore erogazione l'assessorato regionale alla forestazione.

A tutti è ben noto, anche per vicende giudiziarie, come la forestazione in Calabria abbia significato anche flusso incontrollato di pubblico denaro e punto di contatto tra istituzioni e criminalità organizzata.

Dal 1984 al 1988 l'assessorato regionale alla forestazione finanziò vari progetti da realizzarsi presso il sito della fondazione.

In merito ad essi si osserva che:

le opere finanziate erano in molti casi esulanti da quelle previste dalla legge quadro e dai piani annuali di forestazione;

le opere realizzate sono state, in molti casi, del tutto difformi da quelle finanziate, ad esempio con manodopera e fondi pubblici sono state edificate opere artistiche non certo realizzabili in tal modo, ovvero, caso eclatante, sono state edificate opere murarie, come ad es. la ristrutturazione della chiesetta, del tutto sfornita delle necessarie autorizzazioni tanto che si è giunti al paradosso che con fondi e manodopera pubblici sono stati commessi abusi edilizi, che tra l'altro, secondo la relazione di tecnici incaricati dal Ministero dei Beni Culturali, avrebbero anche deturpato immobili d'interesse artistico;

i terreni interessati da tali opere erano di proprietà di privati, tra l'altro estranei alla fondazione;

come si evince dalle risultanze in atti, il vero direttore della forza lavoro, sul cantiere, è stato l'artista che ha utilizzato, a proprio piacimento, gli operai (vedi s.i.t. rese dal geometra Larizza Pietro, direttore dei lavori, ufficio «legge speciale»);

il direttore dei lavori testualmente afferma di aver ricevuto pressioni dai suoi superiori e da autorità politiche (vedi I pagg. 9-10 e interrogatorio reso dal Larizza in data 24 ottobre 1991).

Il collegamento con tale assessorato, era poi assicurato, dalla presenza dell'ex coordinatore regionale alla forestazione, dottor Aldo Gangemi, nel consiglio direttivo dell'ente.

Il canale dell'assessorato alla forestazione si chiuse a seguito dell'indagine del Giudice Istruttore del Tribunale di Locri, condotta nel 1989, che portò, tra l'altro, all'arresto dell'allora assessore avv. Giovanni Palamara (vedi I pag. 13).

Successivamente si passò a finanziamenti erogati dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e Foreste di Reggio Calabria.

In tale ambito fu posta in essere una vera e propria truffa ai danni della P.A. mediante l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (vedi I pagg. 15-18 e 42-47).

Inoltre, parte delle opere realizzate, per le quali era prevista l'erogazione di contributi, sono state considerate abusi edilizi ed è intervenuta la relativa ordinanza di rimozione da parte del sindaco.

Infine la fondazione era stata inserita dalla Regione nei P.I.M., piani integrati mediterranei, finanziati dai fondi C.E.E. Lo stanziamento previsto era di lire 1.034.000.000.

Si evidenzia che nel sottoprogramma 3, misura 2, essa è l'unico ente di diritto privato ad ottenere contributi.

La vicenda è ampiamente descritta in I da pag. 18 a pag. 23, qui occorre solamente far risaltare come tale contributo andava a finanziare la costruzione di edifici su un'area sottoposta a vincolo dalla stessa amministrazione regionale con propria legge.

Accanto a questi, che sono i canali dai quali sono stati tratti i maggiori finanziamenti, vi è sempre stata una massa di altri contributi, d'importi minori, ma costantemente erogati, nel corso degli anni, da varie altre strutture della P.A.

Per quelli che si ritengono illecitamente erogati si rimanda a I, pagg. 23-26.

Detto quanto sopra, si ritiene che lo Spatari e la Maas, abbiano potuto avere le pubbliche contribuzioni sopra indicate solamente attraverso il costante appoggio di pubblici amministratori e funzionari i quali:

hanno esercitato pressioni sui propri sottoposti al fine di indurli a commettere atti contrari ai loro doveri di ufficio;

hanno deliberato l'erogazione di fondi pur in assenza dei prescritti requisiti;

hanno omesso i dovuti controlli.

L'articolo 4 della legge Regionale n. 16 del 19 aprile 1985 al primo comma stabilisce che la Regione sostiene... Fondazioni e istituzioni culturali calabresi costituite per atto pubblico e in possesso di uno statuto le cui finalità rispondono ai requisiti previsti dalla presente legge.

Il 2° comma dell'articolo 4, pone l'obbligo per gli organi della Regione che intendano sostenere Fondazioni del tipo di quello della Santa Barbara: che l'intervento sia rivolto in favore di Fondazioni che garantiscano nello svolgimento delle proprie attività una indubbia e qualificata professionalità ed una gestione ispirata ad una sana amministrazione desumibile dai bilanci e dai programmi.

Nella fattispecie nulla garantiva l'indubbia e qualificata professionalità cui fa riferimento la su citata norma, tanto che, *ab* inizio, come si è detto, mancava ogni elemento che potesse condurre a ritenere una capacità patrimoniale autonoma, nè inoltre, alcunchè garantiva una gestione ispirata ai criteri appena citati; anzi addirittura risultava l'esatto opposto; bilanci falsi, false fatturazioni, suoli non di proprietà della Fondazione, dazione di forza lavoro e materiali da parte dell'Ente Regione in palese violazione delle norme amministrative e penali, interventi di funzionari e politici perchè si proseguisse negli interventi illeciti a favore della Fondazione in sfregio ad ogni norma di legge.

Come subito vedremo, il senatore Covello ha concorso al riconoscimento della personalità giuridica della Santa Barbara Foundation senza che la stessa avesse autonomia patrimoniale dato che trattasi di uno degli elementi indispensabili ai fini della costituzione di una Fondazione, malgrado il Co.Re.Co. di Catanzaro avesse mosso rilievi e forti perplessità sulla possibilità concreta, da parte della Fondazione, di avere autonomia patrimoniale.

Al secondo comma dell'articolo sopra citato si legge: «Le Associazioni, Fondazioni e istituzioni di cui al precedente comma debbono garantire nello svolgimento delle proprie attività una indubbia e qualificata professionalità ed una gestione ispirata ad una sana amministrazione desumibile dai bilanci e dai programmi».

Come sopra detto e come ampiamente dimostrato nell'indagine relativa al procedimento penale n. 1137/91 R.G.N.R. la Fondazione ha esibito false attestazioni per ottenere contributi pubblici.

Ha omesso di istituire e tenere le scritture contabili obbligatorie per l'esercizio delle attività commerciali poste in essere dalla Fondazione, quali l'esercizio della ristorazione, la cessione di opere d'arte ed altri servizi destinabili o meno alla vendita. Ha omesso di presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta per i compensi corrisposti ai dipendenti avuti, tra i quali sicuramente Crimeni Angela, ed ai professionisti che hanno effettuato prestazioni professionali nei confronti dell'Ente, così come desumibili dai bilanci.

Malgrado tutto ciò i senatori Covello, Donato e Napoli hanno votato favorevolmente le delibere, sotto meglio specificate, acchè la Fondazione ricevesse illeciti contributi.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E CAPI D'IMPUTAZIONE

Per quanto fin qui esposto, visti gli artt. 343 e 344 c.p.p., si chiede l'autorizzazione a procedere, e quindi l'autorizzazione a compiere, ove ritenuto di giustizia le attività di cui al secondo comma dell'art. 343 c.p.p. nei confronti dei senatori della Repubblica Francesco Covello, Angelo Donato e Bruno Napoli per i seguenti reati:

Il 1° e il 3°:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 324 C.P. (oggi riqualificati in artt. 110 e 323, secondo comma, C.P.) per avere quali concorrenti nel reato e con gli indagati di cui al capo B1), della richiesta di rinvio a giudizio del 6 aprile 1993, Spatari e Maas in qualità di istigatori favoriti e Napoli, Aloise,

Covello, Iacino, Mallamaci, Olivo, Palamara, Rhodio in qualità di componenti della Giunta Regionale della Calabria, deliberato illegittimamente il riconoscimento della personalità giuridica della Santa Barbara Foundation con la delibera n. 4037 del 25 ottobre 1986 ed in particolare per avere preso, abusando del loro ufficio, un illegittimo interesse privato di tipo economico ed al fine di recare ingiusti vantaggi patrimoniali a Spatari e Maas deliberando il riconoscimento della personalità giuridica alla Santa Barbara Art Foundation in assenza dei presupposti richiesti ed in particolare, in assenza dell'autonomia patrimoniale che avrebbe dovuto consentire il raggiungimento degli scopi della Fondazione, ponendo illegittimamente alla base del proprio riconoscimento, a seguito del rilievo del Co.Re.Co. di Catanzaro - dimostratosi fondato alla luce delle continue contribuzioni pubbliche erogate alla Fondazione per lo svolgimento delle sue attività - valutazione di autonomia patrimoniale fondata su una stima dei quadri, donati dallo Spatari alla Fondazione, operata dallo stesso Spatari e non avallata da alcuna stima peritale.

In Catanzaro il 28 ottobre 1986.

Il 3°:

B) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 324 c.p. oggi riqualificati in artt. 110 e 323, secondo comma, c.p., quale concorrente nel reato e con gli indagati di cui al capo S) della richiesta di rinvio a giudizio del 6 aprile 1993, per avere in concorso tra loro Spatari e Maas quali istigatori favoriti, Rosario Olivo, Bruno Napoli, Francesco Principe, Giuseppe Aloise, Battista Iacino, Benedetto Mallamaci, Giovanni Palamara, Guido Rhodio e Donato Veraldi quali componenti della Giunta Regionale deliberante nella data 4 agosto 1986 la delibera n. 3244/86 preso un illegittimo interesse privato di tipo economico concedendo un contributo della somma di lire 5.000.000 alla Fondazione Santa Barbara, con riferimento alla Legge Regionale n. 16 del 19 aprile 1985; pur non avendo l'ente destinatario i requisiti di affidabilità previsti dall'art. 4 della legge medesima, abusando così

del loro ufficio di componenti della Giunta Regionale al fine di provocare un ingiusto vantaggio patrimoniale a favore di Spatari, della Maas e della Fondazione Santa Barbara.

In Catanzaro il 4 agosto 1986.

Il 1° e il 2°:

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 324 c.p. oggi riqualificati in artt. 110 e 323, secondo comma, c.p., quali concorrenti nei reati e con gli indagati di cui al capo T) della richiesta di rinvio a giudizio del 6 aprile 1993, per avere, in concorso tra loro Spatari e Maas quali istigatori favoriti, Rosario Olivo, Bruno Dominijanni, Angelo Donato, Giuseppe Aloise, Piero Battaglia, Francesco Covello, Guido Laganà, Benedetto Mallamaci e Stefano Priolo quali componenti della Giunta Regionale deliberante nella data del 20 dicembre 1983 la delibera n. 7179/83, preso un illegittimo interesse privato di tipo economico erogando la somma di lire 5.000.000 alla Fondazione Santa Barbara, con riferimento alla Legge Regionale n. 16 del 19 aprile 1985, pur non avendo l'Ente destinatario i requisiti di affidabilità previsti dall'art. 4 della legge medesima; abusando così del loro ufficio di componenti della Giunta Regionale al fine di provocare un ingiusto vantaggio patrimoniale a favore di Spatari, della Maas e della Fondazione Santa Barbara.

In Catanzaro il 20 dicembre 1983.

Il 1°:

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 324 c.p. (oggi riqualificati negli artt. 110 e 323, secondo comma, c.p.), quale concorrente nel reato di cui al capo U) della richiesta di rinvio a giudizio del 6 aprile 1993, per avere, in concorso tra loro Spatari e Maas quali istigatori favoriti, e con Olivo, Battaglia, Aloise, Camo, Covello, Iacino, Mallamaci, Palamara, Rhodio e Veraldi quali componenti della Giunta Regionale deliberante in data 29 dicembre 1986, delibera n. 5394, preso un illegittimo interesse privato di tipo economico deliberando la concessione di lire 20.000.000 alla Fondazione

Santa Barbara in virtù dell'art. 47 D.P.R. 616/77 che ha trasferito all'Ente Regionale le funzioni amministrative in materia di Musei di Enti locali; indicandosi in essa delibera la Fondazione come Museo Civico, pur non essendo essa Museo Civico, dovendo a tal fine intervenire la procedura di cui alla legge 22 settembre 1960 n. 1080 disciplinante i Musei privati; abusando in tal modo essi del loro Ufficio al fine di provocare un ingiusto vantaggio di tipo patrimoniale allo Spatari, alla Maas ed alla Fondazione Santa Barbara.

In Catanzaro il 29 novembre 1986.

Il 1°:

E) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 324 c.p. (riqualificati in artt. 110 e 323, secondo comma, c.p.), quale concorrente nel reato di cui al capo Z) della richiesta di rinvio a giudizio del 6 aprile 1993, per avere, in concorso tra loro Spatari e Maas nella posizione di istigatori favoriti, Olivo, Politano, Araniti, Costantino, Di Marco, Di Nitto, Mallamaci, Trento, Dominijanni, Aloise, Battaglia, Covello, Di Benedetto, Iacino, Laganà, Manti, Tucci nella qualità di componenti la Giunta Regionale deliberante in data 6 settembre 1985 (delibera n. 4449) preso un illegittimo interesse privato di tipo economico deliberando la concessione di lire 7.785.000 a favore della Fondazione Santa Barbara.

In Catanzaro il 6 settembre 1985.

Il 1° e il 3°:

F) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 324 c.p. (riqualificati in artt. 110 e 323, secondo comma, c.p.) quali concorrenti nel reato di cui al capo B1) della richiesta di rinvio a giudizio del 6 aprile 1993, per avere, in concorso tra loro, Spatari e Maas in qualità di istigatori favoriti e Napoli, Aloise, Covello, Iacino, Mallamaci, Olivo, Palamara e Rhodio in qualità di componenti della Giunta Regionale della Calabria, deliberato illegittimamente il riconoscimento della personalità giuridica della Santa Barbara Foundation con la delibera n. 4037 del 25 ottobre 1986 ed in particolare per avere

preso, abusando del loro Ufficio un illegittimo interesse privato di tipo economico ed al fine di recare ingiusti vantaggi patrimoniali a Spatari e Maas deliberando il riconoscimento della personalità giuridica alla Santa Barbara Art Foundation in assenza dei presupposti richiesti ed in particolare, in assenza dell'autonomia patrimoniale che avrebbe dovuto consentire il raggiungimento degli scopi della Fondazione, ponendo illegittimamente alla base del proprio riconoscimento, a seguito del rilievo del Co.Re.Co. di Catanzaro - dimostrandosi fondato alla luce delle continue contribuzioni pubbliche erogate alla Fondazione per lo svolgimento delle sue attività - valutazioni di autonomia patrimoniale fondata su una stima dei quadri, donati dallo Spatari alla Fondazione, operata dallo stesso Spatari e non avallata da alcuna stima peritale.

In Catanzaro il 28 ottobre 1986.

Reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso anche con riferimento a quelli indicati nella sopra citata richiesta di rinvio a giudizio del 6 aprile 1993, da intendersi qui integralmente trascritta, pertanto con connessione ai sensi dell'art. 12 lettera b) così come novellato dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8.

Si allega il fascicolo processuale n. 1137/91 R.G.N.R. mod. 21.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Nicola GRATTERI)